

Il giorno 30 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 9-1192/2025/XII

OGGETTO:

Art. 4, comma 1, lett. d), Legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico - GAP” . Approvazione della nuova disciplina regionale per la formazione finalizzata alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Revoca della D.G.R. 23 dicembre 2019, n. 5-851.

A relazione di: Riboldi, Chiorino

la Legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 stabilisce all’art. 4, comma 1, lett. d), la necessità da parte della Giunta regionale di disciplinare con propria deliberazione i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo e all’art. 23, comma. 2 e seguenti le relative sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo di formazione;

in particolare la nuova legge regionale sancisce quanto segue:

- art. 1, comma 1 “*la Regione, nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali e sanitarie, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP) sul tessuto sociale, al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nonché al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie e alla tutela delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani*”;
- art. 4, comma 1, lett. c) “*promuove la conoscenza, l’informazione, la formazione e l’aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli*

operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d'azzardo patologico, mediante tutti gli strumenti di comunicazione disponibili;”

- art. 4, comma 1, lett. d) la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione: *“i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo;*

- art. 23, comma 2: *“All'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per i gestori ed il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse”.*

- art. 23, comma 3: *“In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 2 il comune dispone la chiusura temporanea, da cinque giorni fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931”.*

- art. 25: *“La legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico” è abrogata.*

Preso atto che la l.r. 9/2016 è stata abrogata e conseguentemente è da ritenersi inapplicabile la Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2019, n. 5-851 *“Riforma della disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per la gestione di apparecchi per il gioco. L.r. 2 maggio 2016, n. 9 – Revoca D.G.R. n. 43-8654 del 29.3.2019.”*, con la quale erano stati disciplinati i corsi di formazione professionale obbligatori, ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività da gioco lecito, esaurendo la sua portata e rendendo necessaria la sua revoca;

Tenuto conto della conseguente necessità di modificare la disciplina regionale dei corsi di formazione professionale vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. n. 19/2021, stabilendo:

- i soggetti tenuti a frequentarli, nonché i soggetti esentati;

- le modalità di svolgimento dei corsi.

Dato atto che i settori regionali per le parti di rispettiva competenza, tenendo conto delle richieste pervenute dai rappresentanti delle associazioni di categoria di comparto, hanno predisposto il disciplinare dei corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza al gioco d'azzardo patologico, stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) e dell'art. 23 comma 2 della L.R. n. 19/2021 come segue:

I) la *“Disciplina regionale dei corsi di formazione sulla promozione del gioco responsabile”*, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e in particolare:

1) i termini per la frequenza dei corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza dal gioco d'azzardo, secondo la seguente scansione temporale:

- entro il 31 dicembre 2026, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione e a conseguire il relativo attestato di frequenza e profitto, rilasciato ai sensi della normativa vigente:
 - a) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. 19/2021, i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), già attivi alla data di entrata in vigore della l.r. 19/2021;
 - b) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e) della l.r. n. 19/2021, i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e delle sale scommesse, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), in caso di nuove aperture di cui all'art. 16, attivate entro e non oltre il 31.12.2025;
- a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di nuove aperture, di cui all'art. 16 della l.r. n. 19/2021, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione e a conseguire il relativo attestato di frequenza e profitto, rilasciato ai sensi della normativa vigente:
 - a) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e) della l.r. n. 19/2021, entro 12 mesi dall'avvio dell'attività da gioco lecito;
 - b) i gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), entro 12 mesi dall'avvio dell'attività da gioco lecito;
 - c) il personale operante nelle sale da gioco e sale scommesse, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), entro 12 mesi dalla data di assunzione;

2) le scadenze dei corsi di aggiornamento, previsti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. n. 19/2021, secondo la seguente scansione temporale:

- entro il 30 giugno 2030, gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco, i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, che hanno conseguito l'attestato di frequenza e profitto ai sensi della previgente normativa;
- entro cinque anni dalla data di conseguimento dell'attestato ai sensi della presente deliberazione: gli esercenti dei punti per il gioco, i gestori e il personale delle sale da gioco e delle sale scommesse che hanno conseguito l'attestato di frequenza e profitto ai sensi della vigente normativa;

3) le sanzioni di cui all'articolo 23 della l.r. n. 19/2021, in caso di mancata frequenza del corso di formazione e conseguimento del relativo attestato nei termini sopra indicati e, in particolare:

- il comma 2, il quale stabilisce la diffida ad adempiere entro 60 giorni con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento della violazione da parte del comune competente per territorio, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria come segue:
 - da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931;
 - da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per i gestori e il personale delle sale da gioco e delle sale scommesse;
- il comma 3, il quale prevede in caso di inosservanza della diffida ad adempiere all'obbligo di formazione,

ai sensi del comma 2, la chiusura temporanea degli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. n. 773/1931, da cinque giorni fino all'assolvimento dell'obbligo formativo;

II) gli "Standard formativi", di cui all'allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, pertanto:

di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d) della Legge Regionale n. 19 del 15 luglio 2021, la nuova disciplina regionale per la formazione finalizzata alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, secondo quanto previsto negli allegati A) "Disciplina regionale dei corsi di formazione sulla promozione del gioco responsabile" e B) "Standard formativi", alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di revocare la D.G.R. n. 5-851 del 23 dicembre 2019 *"Riforma della disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per la gestione di apparecchi per il gioco. L.R. 2 maggio 2016, n. 9 – Revoca D.G.R. n. 43-8654 del 29.3.2019."*;

di demandare ai Dirigenti dei Settori regionali competenti l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti:

il D.Lgs. n. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.A.A."* e s.m.i.;

la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 *"Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000"*;

la D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 *"Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17/10/2016 n. 1-4046"*;

la D.G.R. n. 11-739 del 31/01/2025 *"Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027"*;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto i costi dei relativi corsi di formazione sono a carico dei datori di lavoro;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d) della Legge Regionale n. 19 del 15 luglio 2021, la nuova disciplina regionale per la formazione finalizzata alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, secondo quanto previsto negli allegati A) "Disciplina regionale dei corsi di formazione sulla promozione del gioco responsabile" e B) "Standard formativi", alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 2. di revocare la D.G.R. n. 5-851 del 23 dicembre 2019 *"Riforma della disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per la gestione di apparecchi per il gioco. L.R. 2 maggio 2016, n.9 – Revoca D.G.R. n. 43-8654 del 29.3.2019."*;
 3. di demandare ai Dirigenti dei Settori regionali competenti l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
 4. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1192-2025-All_1-All_B_def.pdf
2. DGR-1192-2025-All_2-ALL_A_def.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento